

LE IMPUGNAZIONI NEI PROCESSI PER REATI DI CORRUZIONE ED IL TORMENTATO EQUILIBRIO “*POST IUDICATUM*”*

Enrico Ranieri**

SOMMARIO : 1. - Le impugnazioni e il controllo sulla legalità delle decisioni nei reati di corruzione. 2. - Il principio del *ne bis in idem* e il “doppio binario” sanzionatorio nei reati contro la pubblica amministrazione. 3. - Il c.d. regime ostativo per i reati di corruzione e l’intervento della Corte costituzionale: verso una riconciliazione tra sicurezza e rieducazione.

1.- *Le impugnazioni e il controllo sulla legalità delle decisioni nei reati di corruzione*

Il sistema delle impugnazioni — disciplinato dagli artt. 568 ss. c.p.p. — rappresenta il momento di verifica della legalità sostanziale e processuale della decisione penale.

Nel paradigma del *giusto processo* (art. 111 Cost.), la possibilità di sottoporre il giudizio a un riesame costituisce garanzia essenziale di razionalità e proporzionalità dell’esercizio punitivo dello Stato.

Nei reati di corruzione e, più in generale, nei delitti contro la pubblica amministrazione, l’impugnazione assume una duplice valenza: tecnica, quale strumento di controllo sulla

* Testo, adattato, della relazione (terza parte), dal titolo *Corruzione, procedimento e processo*, tenuta, in data 7 giugno 2025, nell’ambito del Master di II Livello, Anticorruzione, Data Protection e Cybersecurity, I Edizione. Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno. La prima parte, con il titolo *Corruzione, procedimento e processo. L’altalenante equilibrio tra la repressione della devianza della funzione pubblica e le garanzie dello Stato di diritto*, è stata pubblicata su questa Rivista, 12-4 (2025) 78-89. La seconda parte, con il titolo *Procedimento e processo per i reati di corruzione: il procedimento per le indagini, i riti alternativi e il giudizio di primo grado*, è stata pubblicata su questa Rivista, 12-4 (2025) 162-177.

** Ricercatore di Procedura Penale e professore aggregato di Diritto dell’esecuzione penale presso Università degli Studi di Salerno.

corretta applicazione della legge e sulla tenuta logico-probatoria della sentenza di condanna; istituzionale e simbolica, in quanto presidio contro il rischio di derive punitive o di condanne costruite sull'onda dell'indignazione collettiva.

Tuttavia, nei processi per corruzione, la funzione di garanzia del giudizio di appello e di quello innanzi alla Corte di cassazione si amplifica: la revisione del giudizio non tutela solo l'imputato, ma la credibilità stessa della giustizia penale.

L'appello, disciplinato dagli artt. 593 ss. c.p.p., costituisce il mezzo di impugnazione principale e la sede in cui si realizza il controllo pieno di merito sulla decisione di primo grado.

Il processo di appello non è un “nuovo giudizio”, ma un riesame critico della decisione già resa, anche se, nella prassi, la tendenza della difesa è quella di sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto in senso pieno, anche mediante – ove possibile – la rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

L'auspicio è, in ogni caso, che il giudizio di appello sia sempre il terreno di verifica del principio di ragionevolezza probatoria: il giudice d'appello, anche quando conferma la sentenza impugnata, deve esprimere una motivazione autonoma, cioè non limitata alla mera adesione alla sentenza di primo grado, ma idonea a dimostrare di averne riesaminato criticamente i passaggi logici, così da evitare l'effetto imitativo o adesivo, che vanifica la funzione di controllo di legalità dell'appello.

Tanto vale anche per i processi per i reati di corruzione.

In particolare, quando, per ipotesi, la condanna si fonda su intercettazioni o su un complesso intreccio di indizi, il giudice dell'appello deve illustrare perché il nesso sinallagmatico corruttivo sia logicamente e causalmente dimostrato, senza indulgere a presunzioni o stereotipi.

Il rinvio, doveroso, è alle garanzie dell'epistemologia della coerenza giudiziaria, per la quale l'appello, in questi casi, diventa un giudizio sulla razionalità dell'inferenza, più che sulla verità materiale.

Si tratta di un controllo di metodo, volto a garantire che la colpevolezza sia frutto di un ragionamento giuridicamente verificabile.

Il ricorso per cassazione, regolato dagli artt. 606 ss. c.p.p., dal canto suo, costituisce il vertice del sistema di garanzie e svolge una funzione tipicamente nomofilattica.

Nei reati di corruzione, nondimeno, esso assume un ruolo decisivo nel preservare la uniformità interpretativa e nel correggere le derive moralistiche o populistiche dei giudizi di merito.

Il controllo di legittimità non riguarda il merito, ma la coerenza logica e giuridica della motivazione. Tuttavia, nei procedimenti per reati di corruzione, il confine tra merito e diritto tende a sfumare, poiché la qualificazione dell'accordo illecito, la valutazione del

Interventi

dolo e la distinzione tra corruzione propria e impropria implicano spesso questioni miste di fatto e diritto.

Certo è che la sussistenza del *pactum* corruttivo è questione di fatto, ma la corretta individuazione dei suoi elementi costitutivi e la qualificazione giuridica rientrano nel sindacato di legittimità.

In tal senso, la Corte di cassazione diviene garante della legalità concettuale del reato di corruzione, vigilando affinché non si confondano la mera influenza, la *captatio benevolentiae* o la discutibile prassi amministrativa con lo scambio illecito di utilità, in tal modo impedendo che l'elasticità interpretativa si traduca in una dilatazione incompatibile con il principio di tassatività e con la funzione selettiva della fattispecie incriminatrice.

In sintesi, il controllo di merito e quello di legalità rappresentano una garanzia di sostanziale giustizia, nel senso che, nei processi per reati di corruzione, l'impugnazione non rappresenta solo la prosecuzione del giudizio, ma il luogo di verifica della razionalità democratica del potere punitivo.

La possibilità di riesaminare, rivedere e riformare le decisioni è ciò che distingue lo Stato di diritto da una giustizia di colpevolezza presunta, atteso che la legalità non consiste nell'obbedienza alla legge, ma nella possibilità di verificarla e correggerla secondo ragione.

Ciò, nei processi per corruzione, si traduce nel dovere di assicurare che la condanna non sia il prodotto di un giudizio simbolico, ma di un accertamento controllato, verificabile e proporzionato.

Le impugnazioni — appello e ricorso per cassazione — costituiscono, nel loro insieme, un sistema multilivello di garanzie, che protegge non solo l'imputato, ma la legittimità stessa dell'azione penale anticorruzione.

La loro funzione ultima è impedire che la repressione della corruzione si trasformi in rito di espiazione collettiva, riaffermando che la giustizia, per essere credibile, deve prima di tutto essere giusta.

2. - Il principio del *ne bis in idem* e il “doppio binario” sanzionatorio nei reati contro la pubblica amministrazione.

Il principio del *ne bis in idem*, nella sua accezione più tradizionale, sancisce il divieto per lo Stato di sottoporre una persona a un secondo giudizio o a una seconda sanzione per il medesimo fatto. Si tratta di un presidio essenziale del giusto processo e della certezza del diritto, poiché rappresenta un limite intrinseco al potere punitivo e garantisce che la funzione repressiva dello Stato non si trasformi in persecuzione.

Nell'ordinamento italiano, il principio trova fondamento nell'art. 649 c.p.p., che vieta di procedere di nuovo contro taluno per il medesimo fatto, quando siano intervenuti sentenza o decreto penale irrevocabili. Tuttavia, la disposizione ha un ambito di applicazione

limitato ai soli procedimenti penali, lasciando così scoperto il più ampio tema della possibile duplicazione di sanzioni di natura diversa — penali, amministrative, contabili o disciplinari — che gravano sullo stesso comportamento illecito.

Nei reati contro la pubblica amministrazione — e in particolare nei delitti di corruzione — il rischio di una pluralità di procedimenti paralleli è particolarmente elevato. L'illecito corruttivo, per sua natura, incide su più piani dell'ordinamento: oltre alla responsabilità penale personale del pubblico ufficiale e del corruttore privato, possono derivarne una responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, una responsabilità disciplinare nei confronti del funzionario infedele, e persino un illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 in capo all'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato. A ciò si aggiungono i poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che può comminare interdittive o sanzioni pecuniarie di carattere punitivo per la violazione degli obblighi di trasparenza e prevenzione.

In un simile contesto, la questione del *ne bis in idem* si complica. Sul piano interno, la giurisprudenza italiana tende a escludere il divieto di doppia sanzione quando le conseguenze appartengono a sistemi diversi — ad esempio, penale e disciplinare o penale e contabile — e perseguono finalità differenti. Si afferma che la sanzione disciplinare tutela l'interesse dell'amministrazione al corretto funzionamento dei propri apparati, mentre la sanzione penale persegue la tutela del bene giuridico pubblico, e quella contabile mira a reintegrare il danno erariale. Tuttavia, una lettura così formalistica non regge più alla luce della giurisprudenza convenzionale ed europea, la quale considera il *ne bis in idem* non solo come un principio di tecnica processuale, ma come un vero e proprio diritto fondamentale del soggetto, volto a limitare il cumulo punitivo sostanziale indipendentemente dal *nomen iuris* delle sanzioni.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la celebre sentenza Grande Stevens c. Italia del 2014, ha affermato che anche sanzioni formalmente amministrative — come quelle irrogate dalla Consob per manipolazione del mercato — possono avere natura sostanzialmente penale se perseguono scopi repressivi e sono caratterizzate da un livello di afflittività significativo. Ne consegue che il successivo processo penale per i medesimi fatti viola l'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU. Tale orientamento, inizialmente dirompente, è stato poi temperato dalla decisione A. e B. c. Norvegia del 2016, nella quale la Grande Camera ha riconosciuto la possibilità di un doppio procedimento, a condizione che esso sia parte di un disegno unitario, materialmente e temporalmente coordinato, e che persegua finalità complementari di tutela. Il principio che emerge è quello del collegamento sufficientemente stretto in sostanza e nel tempo, che consente la coesistenza di procedimenti distinti solo se il loro concorso non comporta un'eccessiva afflittività complessiva né una duplicazione disarticolata della risposta statale.

Interventi

La Corte di giustizia dell'Unione europea, a sua volta, ha accolto una prospettiva analoga, ma ancorata al parametro dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le sentenze Menci, Garlsson Real Estate e Di Puma/Zecca del 2018 hanno chiarito che la duplicazione di sanzioni è compatibile con il diritto dell'Unione solo se giustificata da un obiettivo di interesse generale di particolare rilevanza — come la tutela dell'integrità del mercato finanziario o dell'amministrazione pubblica — e se il sistema nel suo complesso rispetta i criteri di proporzionalità, prevedibilità e coordinamento.

Tale approccio è stato ulteriormente raffinato nelle pronunce *bpost* e *Nordzucker* del 2022, che hanno precisato che il *ne bis in idem* vieta la doppia punizione per lo stesso fatto storico (*idem factum*), ma non per fatti giuridicamente diversi, purché i procedimenti siano integrati in un quadro unitario e le sanzioni complessivamente proporzionate.

Applicando questi principi al sistema italiano dei reati di corruzione, emergono alcune tensioni evidenti. Da un lato, il nostro ordinamento — al netto dei significativi interventi della Corte costituzionale con le sentenze n. 63 del 2019 e n. 149 del 2022 — continua a mantenere una pluralità di binari sanzionatori: il penale, volto alla repressione del delitto; il contabile, diretto al risarcimento del danno; il disciplinare, finalizzato a preservare il prestigio e il corretto funzionamento della pubblica amministrazione; quello amministrativo, orientato alla prevenzione e alla trasparenza. Dall'altro lato, il confine tra funzione risarcitoria e funzione punitiva è spesso labile: si pensi alle pesanti sanzioni interdittive o pecuniarie applicate dall'ANAC, che possono produrre effetti afflittivi pari o superiori a una pena, o alle condanne contabili che, per entità e pubblicità, assumono una dimensione deterrente e stigmatizzante.

Il giudice penale, quindi, è chiamato a un ruolo di controllo a più livelli, che si estende alla compatibilità sistemica della risposta punitiva complessiva. È qui che il principio del *ne bis in idem* acquista una nuova valenza: non solo come regola processuale di chiusura, ma come criterio sostanziale di proporzione e di razionalità dell'intero apparato repressivo. La giurisprudenza più recente tende infatti a considerare che, anche in assenza di una vera e propria identità di soggetti o di procedure, il giudice debba verificare che l'insieme delle sanzioni inflitte — penali, amministrative, contabili e disciplinari — non determini un eccesso punitivo tale da violare il principio di uguaglianza sostanziale e la funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, della Costituzione.

In tale prospettiva, il *ne bis in idem* si trasforma in un principio di giustizia sostanziale, volto a impedire che la moltiplicazione dei procedimenti determini una frammentazione del disvalore penale e una compressione sproporzionata dei diritti dell'imputato. Nei reati di corruzione, più che in ogni altro settore, la tentazione di cumulare sanzioni — penali, economiche, amministrative e reputazionali — è elevata, poiché l'offesa investe la fiducia pubblica e l'immagine dello Stato. Tuttavia, il diritto penale non può essere chiamato a supplire alle inefficienze di altri settori dell'ordinamento, né può giustificare la deroga ai principi di unicità della pena e di proporzionalità dell'intervento punitivo.

In conclusione, la tenuta del principio del *ne bis in idem* nel sistema dei reati contro la pubblica amministrazione non dipende tanto dalla formale separazione dei binari sanzionatori, quanto dalla capacità del sistema di garantire un equilibrio complessivo tra le diverse risposte punitive. È compito del giudice, quale garante della legalità, assicurare che il perseguimento dell'integrità amministrativa non degeneri in un eccesso di repressione e che la tutela del bene pubblico resti conforme ai canoni della proporzionalità, della ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena. Solo in questo modo il diritto penale anticorruzione può conciliarsi con la logica dello Stato costituzionale di diritto, che non si misura sulla severità della sanzione, ma sulla coerenza e giustizia della risposta.

3.- *Il c.d. regime ostativo per i reati di corruzione e l'intervento della Corte costituzionale: verso una riconciliazione tra sicurezza e rieducazione.*

Il tema del regime ostativo costituisce uno dei punti di maggiore tensione nel rapporto fra diritto penale e diritto dell'esecuzione. L'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, introdotto nel 1991, in un contesto di emergenza legato alla criminalità mafiosa e terroristica, nasce come strumento eccezionale di difesa sociale: esso sottrae ai condannati per determinate categorie di reati – considerati di particolare allarme – la possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, salvo che non collaborino efficacemente con la giustizia. Allo stesso modo, per le condanne inerenti i reati inseriti nel novero di quelli di cui all'art. 4-*bis* l. ord. pen., l'art. 656 c.p.p. esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, anche inferiore ai quattro anni o sei anni in casi particolari.

Si tratta di una scelta di politica criminale che segna un vero punto di svolta: la logica della rieducazione individuale viene sostituita da quella della prevenzione tipologica, fondata su una presunzione di pericolosità permanente che la sola collaborazione giudiziaria può rimuovere. In altri termini, il legislatore dell'emergenza sacrifica il paradigma personalistico del trattamento rieducativo sull'altare dell'interesse collettivo alla sicurezza, introducendo un modello di esecuzione in cui la pena non si adatta più alla persona, ma resta vincolata alla natura del reato.

Questo assetto, già di per sé problematico, è stato ulteriormente irrigidito con la legge n. 3 del 2019 (“Spazzacorrotti”), che ha esteso il regime ostativo ai reati contro la pubblica amministrazione. L'intervento rispondeva a un'esigenza di “moralizzazione” della vita pubblica e di rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ma, sotto il profilo sistematico, rappresentava un'estensione impropria del paradigma emergenziale originariamente costruito per i fenomeni di criminalità organizzata.

La corruzione, pur gravemente lesiva del patto fiduciario tra cittadino e Stato, non si struttura infatti come fenomeno associativo o violento; il suo disvalore risiede nella

Interventi

torsione dell'esercizio del potere pubblico, non nella minaccia armata o nel dominio territoriale. Assimilare i reati corruttivi ai delitti di stampo mafioso, ai fini del trattamento penitenziario, ha significato, dunque, forzare la logica dell'istituto, attribuendo al solo titolo di reato un effetto di esclusione assoluta dalla rieducazione individuale.

È in questo quadro che si colloca l'intervento correttivo della Corte costituzionale, chiamata a ricomporre l'equilibrio fra esigenze di difesa sociale e principio di umanità della pena.

Con la sentenza n. 253 del 2019, la Consulta ha colpito al cuore la presunzione di pericolosità assoluta prevista dall'art. 4-*bis* l. ord. pen. per i detenuti non collaboranti. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della preclusione automatica ai permessi premio, stabilendo che anche nei confronti dei condannati per reati ostativi il giudice di sorveglianza deve poter valutare, in concreto, l'assenza di collegamenti con la criminalità e il percorso rieducativo effettivamente compiuto.

In questa prospettiva, la collaborazione non è più l'unico canale di accesso ai benefici, ma uno degli indicatori possibili di dissociazione dal crimine. La Corte riafferma così il principio secondo cui la pericolosità non può mai essere presunta in via assoluta, ma deve essere accertata in relazione alla persona e al suo comportamento, restituendo centralità alla valutazione individuale del giudice e all'art. 27, comma 3, della Costituzione.

Il percorso di revisione, per quel che qui interessa, ha avuto ulteriore seguito con la sentenza n. 32 del 2020, che ha dichiarato illegittima la retroattività del nuovo regime ostativo introdotto dalla legge "Spazzacorrotti". La Corte ha sottolineato che l'ampliamento del catalogo dei reati ostativi incide direttamente sull'esecuzione della pena, restringendo in senso peggiorativo la sfera di libertà del condannato.

Ne consegue che la norma non può operare retroattivamente, poiché viola il principio di legalità penale sostanziale nella sua proiezione esecutiva. In altri termini, la Corte ha riconosciuto che la fase dell'esecuzione non è neutra rispetto ai principi di legalità e di prevedibilità della sanzione: la pena deve rimanere quella prevedibile al momento della commissione del fatto, anche per quanto riguarda le modalità di espiazione.

Questi interventi, apparentemente circoscritti, segnano in realtà un cambio di paradigma. La Corte costituzionale, pur senza negare la legittimità di un trattamento differenziato per i reati di maggiore allarme sociale, afferma che tale differenziazione non può tradursi in un sistema rigido e irreversibile, che impedisca qualsiasi valutazione personalizzata.

Il principio rieducativo, lungi dall'essere un orpello retorico, impone che la pena conservi una capacità dinamica di adattamento all'evoluzione della persona. Di conseguenza, l'ostatività può sopravvivere solo come presunzione relativa, suscettibile di essere superata mediante una prova effettiva di ravvedimento e di reinserimento, non come barriera insuperabile.

Sollecitato da questo nuovo indirizzo, il legislatore è intervenuto nuovamente con il d.l. n. 162 del 2022, convertito nella legge n. 199 dello stesso anno, che ha ridisegnato l'intero

art. 4-bis l. ord. pen., espungendo i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, compreso il delitto di corruzione, dal novero dei reati ostativi.

La riforma segna così il ritorno, per i reati di corruzione, a un modello in cui il giudice di sorveglianza torna a essere il fulcro del sistema, chiamato a un giudizio individualizzato sulla pericolosità e sul grado di risocializzazione del soggetto.

In questa prospettiva, la riforma del 2022 non rappresenta un arretramento della tutela della collettività, ma un ritorno alla razionalità costituzionale della pena. Il nuovo assetto cerca di preservare l'obiettivo della sicurezza – garantendo un controllo stringente e probatorio sull'effettivo mutamento del condannato – ma lo fa senza negare il diritto al trattamento rieducativo e senza trasformare la collaborazione giudiziaria in una condizione assoluta di libertà.

È possibile leggere nella nuova disciplina un segnale di “normalizzazione” del diritto penitenziario e di superamento definitivo della logica emergenziale.

La scelta ha una portata sistematica di grande rilievo: segna il riconoscimento che la corruzione, pur gravemente offensiva, non è assimilabile alla criminalità organizzata e richiede risposte sanzionatorie coerenti con la sua natura, basate più sulla responsabilizzazione personale che sulla collaborazione delatoria.

In altri termini, la rieducazione del corrotto passa attraverso la ricostruzione del vincolo fiduciario con la collettività, che può realizzarsi mediante condotte di riparazione, restituzione o impegno civico, non necessariamente attraverso la denuncia di complici o sistemi.

Da questo punto di vista, l'evoluzione del regime ostativo riflette un più ampio mutamento di paradigma nella concezione della pena e della giustizia penale: il passaggio da un modello puramente difensivo-repressivo a uno responsabilizzante e relazionale, in cui la funzione rieducativa torna ad avere un peso determinante.

La Corte costituzionale, attraverso la sua giurisprudenza, ha svolto un ruolo di costruttore silenzioso di questa transizione, accompagnando il legislatore verso un diritto penitenziario più coerente con i valori fondanti della Carta e con gli *standard* europei in materia di trattamento umano e individualizzato del condannato.

In definitiva, il percorso che va dalla stagione dell'emergenza al nuovo assetto del 2022 mostra come l'ordinamento italiano abbia progressivamente riconquistato la propria coerenza costituzionale. La sicurezza pubblica rimane un obiettivo irrinunciabile, ma non può essere perseguita mediante automatismi che annullano la persona.

La pena, anche nei confronti dei corrotti, deve restare una occasione di reinserimento, non una condanna perpetua; il giudice di sorveglianza, restituito alla sua funzione originaria, diventa l'interprete concreto del bilanciamento tra difesa sociale e dignità individuale, tra pena e rieducazione, che costituisce il nucleo più alto della giustizia penale costituzionalmente orientata.

Interventi

Il condannato per corruzione non è più collocato, in via automatica, nel novero dei soggetti irrimediabilmente pericolosi, ma viene riportato nel circuito di una rieducazione possibile, fondata sulla verifica concreta della sua condotta, della sua evoluzione personale e della sua capacità di riconciliarsi con la collettività offesa.

In questa nuova prospettiva, la pena per i reati di corruzione non può più essere letta soltanto come risposta afflittiva, ma come occasione di recupero della legalità e di ricostruzione della fiducia pubblica. Il disvalore del reato corruttivo, infatti, non risiede solo nella violazione del dovere d'ufficio o nell'illecito arricchimento personale, ma nell'erosione della credibilità dell'istituzione, nella frattura del rapporto fiduciario tra amministrazione e cittadini.

Da ciò discende che la funzione rieducativa, in questi casi, assume una coloritura specifica: essa non mira soltanto alla reintegrazione del reo nel tessuto sociale, ma alla restaurazione simbolica e sostanziale del vincolo fiduciario tradito. È una rieducazione che ha anche una dimensione pubblica e collettiva, perché coinvolge la percezione di giustizia della comunità, che deve poter riconoscere nel percorso del condannato un gesto di riparazione e di responsabilità.

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) offre, in questo senso, strumenti nuovi e coerenti con tale finalità. L'introduzione di un sistema di giustizia riparativa accessibile in ogni fase del procedimento e dell'esecuzione consente di tradurre in prassi il principio rieducativo sancito dall'art. 27 Cost., trasformandolo da enunciato programmatico in meccanismo operativo.

Nei reati di corruzione, la giustizia riparativa può assumere forme concrete di grande significato: la restituzione del profitto illecito, il risarcimento del danno morale o materiale, l'impegno in progetti di utilità collettiva o di formazione civica, la partecipazione a percorsi di educazione alla legalità e all'etica pubblica. Attraverso queste esperienze, il condannato è chiamato non solo a subire la pena, ma a riconoscere la lesione prodotta all'interesse pubblico e a contribuire attivamente alla sua ricomposizione.

Sul piano giuridico, l'effettiva valorizzazione delle condotte riparative incide oggi in modo diretto sulla gestione dell'esecuzione.

Le iniziative di riparazione e di responsabilità sociale sono indicatori di dissociazione e di ravvedimento che il giudice di sorveglianza può valutare ai fini della concessione dei benefici.

Il condannato per corruzione, dunque, può dimostrare la propria rieducazione non solo mediante la collaborazione con la giustizia, ma anche attraverso condotte attive di restituzione e riparazione, che assumono valore penitenziario a tutti gli effetti. Si tratta di un passaggio di straordinario rilievo, perché introduce nel diritto dell'esecuzione un principio di equivalenza funzionale tra collaborazione giudiziaria e

collaborazione sociale: non è più soltanto il contributo processuale a redimere il reo, ma anche la sua disponibilità a ricostruire, in termini civili, il patto di fiducia violato.

Questa trasformazione incide anche sull'assetto delle competenze e delle prassi della magistratura di sorveglianza.

Il giudice, tornato ad essere il vero fulcro del sistema, non è più vincolato da automatismi, ma deve esercitare un giudizio qualitativo e personalizzato, fondato su una pluralità di elementi: la condotta carceraria, le iniziative di risarcimento, l'impegno riparativo, le relazioni familiari, l'evoluzione psicologica e valoriale del soggetto.

È un giudizio che richiede motivazioni approfondite e verificabili, ma che restituisce alla giurisdizione la sua funzione di ponte tra norma e persona, tra repressione e risocializzazione.

In questo senso, l'abbandono della rigidità ostativa rappresenta un ritorno alla fisiologia del diritto penitenziario costituzionale, nel quale il trattamento non è predeterminato dal reato ma costruito sul percorso individuale del condannato.

Da un punto di vista teorico, questa evoluzione segna la definitiva riconciliazione tra legalità e umanità della pena.

Il superamento dell'ostatività, nella sua forma più rigida, non rappresenta una rinuncia al principio di responsabilità, ma una sua rifondazione in chiave relazionale. La collaborazione non è più l'unico segno del pentimento; ciò che rileva è la capacità di riconoscere il danno prodotto e di agire per ripararlo. Il giudice di sorveglianza, in questo contesto, diventa garante di un equilibrio costituzionalmente sostenibile tra difesa sociale e risocializzazione individuale, assicurando che la pena, anche nei casi di maggiore disvalore, resti uno strumento di ricostruzione e non di esclusione.

In conclusione, il nuovo assetto del regime ostativo e l'introduzione della giustizia riparativa delineano una fase inedita del diritto penitenziario italiano, in cui la pena per i reati di corruzione perde definitivamente la connotazione di pena senza speranza per ritrovare il suo significato costituzionale di pena-ponte: un ponte che collega la colpa al riscatto, la sanzione alla fiducia, la legalità alla responsabilità morale. È in questa dimensione, più che in quella meramente afflittiva, che la riforma trova la sua coerenza con l'art. 27, comma 3, della Costituzione e con la visione di una giustizia penale capace non solo di punire, ma di riconciliare.

Il percorso delineato mostra come la disciplina procedimentale della corruzione si sia evoluta in un micro-sistema autonomo, caratterizzato da un'elevata densità etica e simbolica.

Il rischio, tuttavia, è che il processo della corruzione si trasformi in una corruzione del processo, ossia in un uso distorto del rito penale come strumento di moralizzazione politica.

Interventi

L'auspicio è che prevalgano sempre i principi del processo giusto, della centralità della prova e della funzione rieducativa della pena, senza arretrare rispetto alle esigenze di efficienza, in tal modo chiudendo un ciclo storico iniziato con la *Severino* e proseguito con la *Spazzacorrotti*, in cui il diritto penale della corruzione passi dal registro dell'emergenza al paradigma della razionalità costituzionale.